



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d'Appello di Roma

1^a SEZIONE controversie di LAVORO e PREVIDENZA

I Collegio

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Guido Rosa	Presidente
dott. Salvatore Casciaro	Consigliere rel.
dott. Francesca Del Villano Aceto	Consigliere

All'udienza del 25/02/2021, tenuta con modalità scritta ex art. 221 d.l. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020, e succ. mod., nella causa di secondo grado in materia di lavoro, iscritta al n° 4134/18 R.G., vertente

tra

INPS, rappresentata e difesa dall'avv. MIGLIO SIMONA;

Parte appellante

contro

FRANCHI FERNANDA, rappresentata e difesa dall'avv. ELIA FRANCESCO;

Parte appellata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: appello contro la sentenza n° 5669/18 del 3.7.2018 del Tribunale di Roma.

CONCLUSIONI: Come da rispettivi atti di appello e di memoria di costituzione.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 20.12.2018, l'INPS proponeva appello avverso la sentenza in oggetto con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva

accolto la domanda di Franchi Fernanda diretta alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di ripetizione di indebito (mensilità di novembre 2016-febbraio 2017 per complessivi €. 2.061,72) emesso dall'INPS in data 18.4.2017 relativamente alla prestazione "indennità di accompagnamento-cat. INVCIV n. 07197992".

Contestava le argomentazioni del Tribunale, e chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata con la reiezione dell'originaria domanda.

Si costituiva l'appellata, contestando l'appello e chiedendone il rigetto.

All'udienza odierna, tenuta con modalità scritta, la causa è stata decisa come da separato dispositivo in calce.

Con unico articolato motivo l'appellante si duole che il primo giudice abbia ritenuto applicabile l'art. 10 co. 2 d.l. n. 78/2010, conv. in L. 122/2010, e l'art. 55 co. 5 L. n. 88/1989, disposizioni riferite alle ipotesi di rettifica per errore diagnostico dell'Istituto e non ai casi di revoca per sopravvenienza (nella specie dovuta agli esiti della visita medica di revisione del 27.10.2016 che aveva accertato la perdita del requisito sanitario per l'accesso al beneficio in discorso). Alla stregua di ciò, l'Istituto aveva formulato, una volta definita la procedura di revisione per "definitività" del relativo verbale in data 3.3.2017, domanda di ripetizione per il periodo 11/2016-05/2017, stante appunto il venir meno del requisito sanitario. Domanda, questa, a detta dell'INPS erroneamente ritenuta infondata dal primo giudice che aveva accolto l'azione di accertamento negativo della Franchi.

Il motivo d'appello è fondato.

A seguito di visita di revisione effettuata in data 27.10.2016 (v. all. 2 fasc. ric.), l'Istituto non ha confermato la prestazione fino ad allora erogata per insussistenza del requisito sanitario, procedendo quindi alla revoca della prestazione di invalidità civile a partire dal mese di novembre 2016.

In primo luogo, deve osservarsi che nella fattispecie in esame devono trovare applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale da cui il primo giudice si è invero ingiustificatamente discostato.

Come la S.C. ha precisato, con indirizzo qui condiviso, *"In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle*

prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati; nè il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (così, da ultimo, Cass., ord. n. 34013 del 19/12/2019; conf. Cass. n. 26162/2016).

Si è ulteriormente precisato in giurisprudenza che il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, sicché *“il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione; ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio”* (Cass. sent. n. 6610 del 29/03/2005).

Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n. 448 del 2000).

L'assetto ordinamentale si pone, or dunque, in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del “diritto” al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.

In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto.

A questa regola, potrebbe derogare solo il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 1, circa la rettificabilità degli errori commessi dall'Inail nell'attribuzione di prestazione entro il termine massimo di dieci anni).

Discende, dunque, nella fattispecie, l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.

Né potrebbe fondatamente addursi, come incongruamente opina la difesa dell'appellata, una situazione idonea a generare affidamento secondo i canoni della buona fede, posto che la stessa Franchi non revoca in dubbio di essere stata pienamente edotta, e fin da subito, degli esiti (a lei non favorevoli sul piano sanitario) della visita medica di revisione cui fu sottoposta.

In conclusione, l'appello deve essere accolto con conseguente rigetto della originaria domanda.

Spese del giudizio irripetibili, stante la formulazione in prime cure della dichiarazione ex art. 152 att. c.p.c..

P. Q. M.

La Corte,

in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'originario ricorso di Franchi Fernanda; spese del giudizio irripetibili.

Roma, 25.02.2021

L'Estensore –Salvatore Casciaro

Il Presidente –Guido Rosa